



**STATUTO**

**DELL'ASSOCIAZIONE**

**"GRUPPO DI MISURE ELETTRICHE ED  
ELETTRONICHE"**

**"GMEE"**

# Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"

## COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA' E SEDE

### Articolo 1

E' costituita l'Associazione Italiana "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche", con logo "GMEE", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha carattere volontario ed è Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro.

L'Associazione può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici.

L'Associazione può compiere tutto quanto sarà ritenuto necessario o utile dal Consiglio Direttivo per il conseguimento delle finalità del GMEE.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere il progresso della scienza e della tecnologia delle misure favorendo e tutelando la ricerca e lo studio con specifico riguardo alla metrologia e alla strumentazione di misura per l'industria, la qualità, l'informazione, la salute e l'ambiente.

Per realizzare tali scopi l'Associazione si propone di:

- promuovere, coordinare e diffondere la cultura scientifica e tecnologica nell'area delle misure;
- favorire la partecipazione a iniziative e progetti di ricerca internazionali, in particolare dell'Unione Europea, riguardanti le misure anche intersettoriali;
- favorire la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi di ricerca teorica o applicata, anche intersettoriali;
- promuovere una formazione di eccellenza nell'area delle misure coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie e rispondente alle esigenze della società;
- incentivare l'orientamento alla ricerca favorendone la diffusione dei risultati mediante la pubblicazione di tesi e documenti atti a sviluppare la cultura delle misure;
- favorire occasioni di confronto e di dibattito sui problemi della didattica e della ricerca nell'area delle misure;
- suggerire provvedimenti, anche legislativi, agli organi competenti, per migliorare l'ordinamento ed il funzionamento delle Università e dei Centri di ricerca;
- suggerire indicazioni alle Università e ai Centri di ricerca sulle scelte ottimali per lo sviluppo delle misure;
- promuovere e sviluppare collaborazioni con istituzioni e organismi nazionali e internazionali attivi nell'area delle misure;
- collaborare con le Associazioni e gli Enti nazionali e internazionali con finalità simili agli scopi statuari;
- assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione degli scopi statuari, nell'interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della Società.

### Articolo 2

Per agevolare la diffusione delle informazioni all'interno dell'Associazione, il Regolamento prevederà l'articolazione geografica dei soci in sedi ed unità operative distaccate, istituite dal Consiglio Direttivo.

Sedi distaccate potranno essere istituite dal Consiglio Direttivo anche all'estero.

Il Regolamento può prevedere particolari strutture organizzative per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, definite ed organizzate, con la modalità di nomina di eventuali responsabili, dal Consiglio Direttivo.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

### Articolo 3

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e donazioni di enti pubblici e privati, società o persone;
- c) dall'avanzo di gestione derivante dalle attività e dalle manifestazioni promosse dall'Associazione o alle quali essa partecipa;
- d) da altre eventuali entrate.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Eventuali avanzi di esercizio sono riutilizzabili negli esercizi successivi per l'attuazione delle attività dell'Associazione. Eventuali disavanzi sono compensati con il ricorso alle riserve e nell'esercizio successivo con variazioni delle quote di associazione o con opportune riduzioni di attività.

### Articolo 4

L'anno sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, al pari dell'esercizio finanziario. Il primo anno si chiuderà il 31 dicembre 2003.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei modi previsti dagli articoli 9 e seguenti.

## SOCI E LORO CATEGORIE

### Articolo 5

Possono essere Soci:

- a) Le persone fisiche e/o le società legalmente riconosciute;
- b) Le associazioni, i comitati e gli enti pubblici e privati che abbiano attività e scopi coerenti con quelli dell'Associazione "Gruppo di Misure elettriche ed elettroniche";

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

### Articolo 6

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) **Soci Fondatori.** Sono Soci Fondatori i costituenti.
- b) **Soci Ordinari di diritto.** Sono Soci Ordinari di diritto dell'Associazione i docenti universitari, i ricercatori universitari, gli allievi dei dottorati di ricerca definiti dal Regolamento, nonché i ricercatori degli istituti metrologici e dei centri di ricerca pubblici e privati coinvolti nelle misure e riconosciuti dal Regolamento come sedi o unità dell'Associazione.
- c) **Soci Ordinari.** Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione i ricercatori del mondo dell'industria e della ricerca interessati alle misure.

## Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"

- d) **Soci Sostenitori.** Possono essere Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche costruttrici o distributrici di strumenti di misura e di componenti fondamentali per le misurazioni, nonché erogatrici di servizi nel settore delle misure e delle prove, come pure enti di ricerca pubblici o privati che operino nel campo delle misure.
- e) **Soci Onorari.**

### Articolo 7

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni sia con gli altri Soci sia con terzi, nonché all'accettazione delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea in numero da otto a sessanta membri;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario, con funzione anche di Vicepresidente;
- e) i Revisori dei Conti in numero di due effettivi ed un supplente.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 9

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, inviato, almeno 15 giorni prima della data della riunione, a ciascun rappresentante, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della Assemblea dei Soci. La convocazione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica, purché sia prevista la risposta automatica di ricezione.

L'Assemblea ordinaria annuale, durante la quale si procede alle elezioni delle cariche sociali, si tiene, di norma, dopo il 1° settembre ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata inoltre su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario o da un componente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee straordinarie possono essere gestite anche per via telematica, con apposito Regolamento.

### Articolo 10

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera validamente a maggioranza assoluta (50% più 1) dei voti dei Soci presenti. Non sono ammesse deleghe.

Per le deliberazioni su modifiche statutarie e per la proposta di scioglimento dell'Associazione di cui all'articolo 26, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari non hanno diritto a voto, ed è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 50% dei voti

## **Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"**

esprimibili da tutti i Soci Ordinari di diritto ed Ordinari, indipendentemente dal numero di presenti.

### **Articolo 11**

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto:

- a) Soci fondatori, Soci ordinari di diritto, Soci ordinari e Soci onorari: ad un voto;
- b) Soci sostenitori: al numero di voti stabiliti dal Regolamento.

### **Articolo 12**

La modalità delle votazioni è decisa dal Presidente di volta in volta secondo l'importanza del punto all'ordine del giorno.

Le votazioni riferite a persone, in particolare quelle relative ad elezioni delle cariche sociali, sono svolte in forma segreta se ciò è richiesto da almeno dieci Soci presenti all'Assemblea.

### **Articolo 13**

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) stabilire gli orientamenti generali dell'attività dell'Associazione;
- b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c) nominare i membri del Consiglio Direttivo per quanto di sua competenza;
- d) nominare i revisori dei conti;
- e) deliberare su modifiche dello Statuto e del Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 14**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che viene testé nominato nelle persone dei costituiti tutti, di cui Luculano Gaetano quale Presidente ed Alessandro Ferrero quale Segretario.

### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria dei Soci successiva alla scadenza. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso. I membri cooptati devono essere approvati o sostituiti dall'Assemblea.

### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può

## Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"

riunirsi per via telematica.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante raccomandata o telefax da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione e, nei casi urgenti, almeno due giorni prima. La convocazione in qualunque altra forma, in particolare per mezzo di posta elettronica, è ritenuta valida purché l'interessato comunichi in forma scritta, in modo automatico o manuale, al Presidente il ricevimento della stessa.

Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche soci dell'Associazione che non facciano parte del Consiglio stesso senza diritto di voto. A tal fine le convocazioni del Consiglio Direttivo sono trasmesse a tutti i soci dell'Associazione tramite posta elettronica senza richiesta di ricezione.

Alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario o, in caso di assenza anche del Segretario, da un membro delegato dal Presidente o dal più anziano dei Consiglieri presenti.

Il Segretario, o un membro del Consiglio scelto dal Presidente, in caso di assenza del Segretario o per altri motivi di opportunità, verbalizza quanto accade durante le riunioni del Consiglio. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo tiene, presso la sede, i libri sociali dell'Associazione, e precisamente:

- a. il Libro Inventari sul quale registrare l'elenco dei beni costituenti il patrimonio sociale ed il bilancio;
- b. il Libro dei Soci, sul quale indicare i dati degli stessi e i loro eventuali versamenti;
- c. il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d. il Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo hanno libero accesso a tutti i libri sociali. Gli altri Soci, non membri del Consiglio Direttivo, hanno accesso soltanto al Libro dei Soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

### Articolo 17

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutte le questioni attinenti la gestione sia ordinaria sia straordinaria, fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 13.

Ha inoltre anche funzioni di Consiglio Scientifico, favorendo la discussione, nell'ambito dell'Associazione, degli indirizzi e delle priorità delle attività di ricerca.

Fra l'altro il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni attinenti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo le iniziative del caso;
- b) predisporre, entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, curando che ogni Socio sia messo in grado di consultarli tempestivamente;
- c) predisporre il regolamento dell'Associazione e le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) eleggere il Presidente e il Segretario secondo le procedure previste dal regolamento;
- e) deliberare su atti di carattere patrimoniale e finanziario, inclusa la definizione delle quote sociali, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- f) procedere all'inizio dell'anno sociale, o quando ritenuto necessario, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci Ordinari e

## **Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"**

Sostenitori;

- h) deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- i) concedere in via onoraria la qualità di Soci Onorari a singole personalità che si siano distinte nel campo delle misure o in altri campi affini;
- j) procedere allo scioglimento dell'Associazione su delibera dell'Assemblea dei Soci come specificato nell'articolo 26;
- k) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di attività necessarie al funzionamento della Associazione e può inoltre rilasciare procura a terzi per il compimento di singoli atti amministrativi. Salvo diversa motivata decisione del Consiglio, la funzione di tesoriere è attribuita al Segretario.

Il Consiglio Direttivo può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte anche da persone esterne all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige un Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che si riterrà integrativo del presente Statuto e parimenti vincolante per i Soci.

### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo costituiscono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per l'assunzione di debiti o di posizioni debitorie, i membri rappresentanti dei Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ed è necessario il voto favorevole dei due terzi dei rimanenti membri del Consiglio Direttivo, eventualmente arrotondati per eccesso.

## **PRESIDENTE E SEGRETARIO**

### **Articolo 19**

Il Presidente e il Segretario, il quale svolge anche le funzioni di Vicepresidente, sono eletti dall'Assemblea dei Soci fra i suoi membri Ordinari di diritto che siano professori universitari di prima fascia. Le modalità per l'elezione sono precisate nel Regolamento. Di norma l'Assemblea elegge il Segretario uscente per ricoprire la carica di Presidente al termine del mandato di quest'ultimo.

Il Presidente e il Segretario durano in carica tre anni e comunque fino alla riunione dell'Assemblea successiva alla scadenza del termine. Non sono rieleggibili immediatamente dopo il primo mandato.

### **Articolo 20**

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione. Esegue le delibere del Consiglio Direttivo ed è responsabile della conduzione e del buon funzionamento degli affari sociali.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, in via transitoria o permanente.

## Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"

L'Assemblea può conferire al Presidente, su proposta del Consiglio, deleghe speciali o generali, che devono essere fatte risultare nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è in tutto sostituito dal Segretario.

In caso di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a nominare Presidente provvisorio il Segretario, che rimarrà in carica fino al termine dell'impedimento o alla successiva riunione del Consiglio.

In caso di inadempimento grave dei doveri nascenti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Direttivo con voto non inferiore a tre quarti può revocare il Presidente.

Per la conduzione dell'Associazione il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta dei documenti contabili e coadiuva il Presidente nella preparazione del Bilancio, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e cura la tenuta dei libri della Associazione. Coadiuva inoltre il Presidente in tutte le attività di organizzazione e di preparazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

### REVISORI DEI CONTI

#### Articolo 21

I revisori dei conti hanno il compito di controllare l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione, verificando inoltre i bilanci ed i rendiconti e relazionandone all'Assemblea.

I revisori dei conti, due effettivi e un supplente, sono nominati dall'Assemblea. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### NOMINE, AMMISSIONI, QUOTE E DIMISSIONI

#### Articolo 22

Le procedure di ammissione a Socio sono:

- a) **Soci Ordinari di diritto**: il soggetto interessato acquista la qualità di Socio, su semplice richiesta e previa verifica dell'esistenza del diritto da parte del Segretario dell'Associazione, con il pagamento della quota associativa.
- b) **Soci Ordinari**: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Direttivo, che verifica l'applicabilità dell'articolo 6, comma c), e decide l'accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente del GMEE può concedere l'ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. A seguito dell'accettazione l'interessato acquista la qualità di Socio con il pagamento della quota associativa.
- c) **Soci Sostenitori**: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Direttivo, che verifica l'applicabilità dell'articolo 6, comma d), e decide l'accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente dell'Associazione può concedere l'ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. A seguito dell'accettazione l'interessato acquista la qualità di Socio con il pagamento della quota associativa.



## Statuto dell'Associazione "Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche"

- d) **Soci Onorari:** il Consiglio Direttivo può concedere, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, la qualità di Soci Onorari a singole personalità che si siano distinte nel campo delle misure.

L'accettazione da parte del Consiglio Direttivo di Soci Ordinari e di Soci Sostenitori, nonché la concessione della qualifica di Socio Onorario, devono risultare da motivata delibera del Consiglio Direttivo, trascritta nell'apposito libro dei verbali.  
L'iscrizione di tutti i Soci deve essere registrata nel libro dei Soci.

### Articolo 23

Ogni Socio deve corrispondere annualmente la quota associativa relativa alla sua categoria, il cui importo e le relative modalità di pagamento sono fissate dal Consiglio Direttivo. È facoltà dei Soci versare quote di importo superiore a quello fissato.  
I Soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo (articolo 22) non pagano la quota associativa.

### Articolo 24

Il Socio Sostenitore designa, all'atto dell'inoltro della domanda di associazione, un o più procuratori, fra i suoi dipendenti o assimilabili, come suoi rappresentanti, in numero non superiore a quello dei voti di cui ha diritto nell'Assemblea dei Soci in base a quanto stabilito dal Regolamento. Tali procuratore/i rappresentano il Socio nell'Associazione a tutti gli effetti, ed esercitano il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.  
Il Socio Sostenitore può sostituire uno o più suoi procuratori dandone comunicazione scritta al Presidente.

### Articolo 25

La qualità di Socio Ordinario di Diritto, Ordinario, Sostenitore o Onorario si perde per decadenza, recesso, esclusione o decesso:

- a. per decadenza, con il mancato o ritardato pagamento (oltre quattro mesi dal termine fissato dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta di morosità con ingiunzione alla regolarizzazione entro sessanta giorni solari) della quota associativa, pronunciata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, salvo il caso dei Soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo secondo l'articolo 22;
- b. per recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno un mese prima dello scadere dell'esercizio finanziario;
- c. per esclusione, su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, qualora il Socio o i suoi rappresentanti dimostrino col proprio comportamento di non condividere le finalità dell'Associazione, di non osservare le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organismi dell'Associazione o risultino di turbamento nello svolgimento delle Attività dell'Associazione stessa, o comunque abbiano perso qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Può inoltre essere escluso in qualsiasi momento il socio che secondo la valutazione unanime del Consiglio Direttivo abbia recato o rechi pregiudizio all'Associazione sotto il profilo etico, deontologico, morale o materiale.

**SCIoglimento**

**Articolo 26**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto qualificato secondo le indicazioni dell'articolo 10.

Il Consiglio Direttivo procede allo scioglimento e definisce la destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

**NORMA DI RINVIO**

**Articolo 27**

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.